



In vigore.

Più o meno...

Il 1° luglio è entrato in vigore il decreto 204 del 2010, che modifica molti aspetti dell'attuale legislazione armiera. Ma solo alcune parti, come quella che istituisce le 72 ore per la denuncia, entrano in vigore da subito, per il resto bisognerà attendere i regolamenti. Che fanno paura!

■ *Di Gabriele Bordoni e Ruggero Pettinelli*

Alla fine, ci siamo arrivati: il giorno fatidico è giunto, l'ancor più fatidico decreto è entrato in vigore. O meglio, quasi. Cioè, una parte, quella parte non direttamente collegata all'emanazione di regolamenti, ulteriori decreti e legisla-



Scatta il limite dei 200 colpi per le carabine da caccia che utilizzano cartucce per arma corta. Quali in effetti siano, però, non è così chiaro...



Antonio Bana, presidente di Assoarmieri.

Assoarmieri: «Siate prudenti»

Sulla questione dei caricatori "liberi" abbiamo interpellato anche l'avvocato Antonio Bana, presidente di Assoarmieri, che ha confermato la linea interpretativa della redazione e del giudice Mori: «A pochi giorni dall'entrata in vigore di un decreto che modifica la disciplina esistente, il consiglio da dare agli armieri prima di tutto è di ponderare bene le proprie azioni e di assumere una linea di assoluto rigore nell'interpretazione, evitando scelte disinvolte che potrebbero risultare rischiose. Sul punto specifico dei caricatori non ci sono dubbi per quanto riguarda i serbatoi per armi comuni, sportive e da caccia di capacità conforme al catalogo nazionale: sono liberi e del tutto svincolati da qualsiasi licenza. La detenzione e vendita di caricatori di capacità superiore, tanto più se compatibili con armi da guerra, potrebbe invece effettivamente portare alla contestazione dei reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 895 del 1967. La prudenza è, quindi, imperativa ed è ciò che Assoarmieri consiglia ai propri associati».

zione secondaria. All'atto pratico cambia poco, almeno per ora, fermo restando che le norme in attesa di regolamentazione di dettaglio restano in agguato nell'ombra, come uova di drago, pronte a esplodere inattese e con effetti imprevedibili. In questi casi, comunque, è forse meglio non soffermarsi sul lungo periodo e accontentarsi di quello che, alla data attuale, è certo.

Il decreto legislativo 204/2010 è stato emanato allo scopo dichiarato di recepire la direttiva comunitaria in materia di disciplina amministrativa e penale delle armi - 91/477/Ce, come modificata dalla successiva direttiva 2008/51/Ce. L'aggiornamento di detta disciplina si è reso necessario a causa delle disomogeneità delle legislazioni in materia di armi persistenti tra i diversi paesi membri dell'Unione europea, nonché per l'adesione da parte della Comunità europea al protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni (tale protocollo, del 31 maggio 2001, è allegato alla convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità transnazionale organizzata del

15 novembre 2000). Per l'attuazione della direttiva 2008/51/Ce, si è data esecuzione alla delega attribuitagli dall'articolo 36 della legge 88/2009. In realtà, il contenuto del decreto ha solo parzialmente a che fare con la direttiva comunitaria, e l'occasione è risultata propizia, per l'establishment ministeriale, per "regolare i conti" anche con numerose altre questioni, che dalla direttiva neppure erano sfiorate. Per alcune di queste questioni si è provveduto direttamente, per altre si è fatto rinvio all'emanazione di uno o più decreti ministeriali, che avranno il compito di definire nel dettaglio requisiti tecnici, procedure e quant'altro. L'entrata in vigore è stata fissata, come detto, per il 1° luglio 2011, ma risulta evidente che nel caso di norme che richiedono l'emanazione di ulteriori decreti non sia possibile l'immediata vigenza. Per questo motivo, il ministero dell'Interno ha opportunamente inviato a questure e prefetture, il 24 giugno 2011, la circolare 557/Pas/10900(27)9, che chiarisce quali parti del decreto siano immediatamente esecutive e per quali, invece, la musica prosegua uguale al passato.

COSA CAMBIA SUBITO

Tra le misure immediatamente esecutive, la prima è l'estensione della possibilità di richiedere la **Carta europea** per armi da fuoco non solo ai residenti, ma anche ai cittadini dell'Unione europea domiciliati in Italia (che siano già in possesso di Porto d'armi). Cambia anche la **licenza ex articolo 28 del Tulp**, rilasciata per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco da guerra e assimilate, nonché per la detenzione e la raccolta degli strumenti di autodifesa destinati all'armamento dei corpi armati e di polizia: conserva la propria validità per due anni e non più solo per uno. La licenza è richiesta adesso anche per l'assemblaggio delle armi da guerra, tipo guerra o parti di esse. Allo

← I produttori di pistole in 9 para potranno esportarle con le stesse procedure delle armi comuni. Per gli appassionati italiani, però, restano off-limit. È stata, in pratica, creata una nuova categoria di armi, quelle "comuni proibite", che desta notevoli perplessità interpretative.





Granatieri di Sardegna in parata a Roma. Per chi richiede il porto d'armi, aver prestato servizio militare certifica l'idoneità al maneggio delle armi solo entro 10 anni dal congedo.

stesso modo, anche per le armi comuni (articolo 31 Tulps) è adesso prevista la licenza di "assemblaggio". La licenza ex articolo 31 ha ora validità di tre anni.

Per la produzione ed esportazione di armi in calibro **9 mm parabellum**, l'autorità di riferimento per la concessione delle licenze non è più il prefetto (articolo 28 Tulps), bensì il questore (articolo 31 Tulps), in quanto le pistole in questo calibro non vengono più considerate da guerra ai fini della produzione per l'esportazione. Il decreto ha, invece, sancito esplicitamente l'impossibilità per i cittadini italiani di detenere armi in tale calibro, dando così vita a una nuova categoria di armi (quelle "non da guerra ma vietate") che desta più di una perplessità dal punto di vista interpretativo. La modifica più significativa è intervenuta in riferimento all'articolo 38 Tulps, che ha inciso sulla disciplina prevista per la **denuncia** delle armi comuni. A differenza di quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dalle leggi degli altri Stati membri dell'Unione europea, il legislatore italiano ha purtroppo mantenuto ferma l'estensione dell'obbligo di denuncia per tutte le armi comuni, siano esse armi da sparo sia armi bianche. Sarebbe potuta essere una buona occasione per liberalizzare l'acquisto (non il porto) delle armi bianche, snellendo significativamente la burocrazia senza alcuna contropartita per la sicurezza pubblica (non ci risultano, dal 1945 a oggi, rapine in banca compiute a colpi di sciabola al grido

di "Savoia"). Novità rilevante è l'estensione dell'obbligo di denuncia anche in capo a chi detiene parti di arma. Per quanto riguarda la denuncia delle munizioni, il decreto aveva una formulazione abbastanza ambigua, nella circolare si chiarisce che bisogna dichiarare solo le munizioni finite, in questo modo sono escluse dall'obbligo di denuncia la mera detenzione di bossoli, palle o altri componenti non assemblati. Giova precisare che nell'obbligo di denuncia delle materie esplosive "di qualunque genere" non rientrano gli inneschi, che il decreto ministeriale del 23 settembre 1999 esplicitamente esclude dal novero delle materie esplosive in senso giuridico.

Il previgente art. 38 Tulps prevedeva che la denuncia dovesse essere presentata immediatamente dopo l'inizio della detenzione delle armi, delle munizioni o delle materie esplosive. Se l'avverbio "immediatamente" è sempre apparso agli operatori del settore eccessivamente indeterminato, l'intervento comunitario pone un rimedio, sostituendo l'avverbio "immediatamente" con l'indicazione di un termine ben preciso, sicuro e certo, corrispondente a **72 ore** dall'acquisizione della materiale disponibilità delle armi, delle munizioni o delle materie esplosive.

Il quinto comma dell'articolo 38 Tulps sancisce l'obbligo di ripetere la denuncia nel caso di trasferimento dell'arma in luogo diverso da quello indicata all'autorità di

polizia con la precedente denuncia. Questo obbligo, in realtà era già previsto dall'articolo 58 Tulps in relazione al trasferimento delle armi ed anche delle munizioni e delle materie esplosive, senza che la novella abbia poi abrogato la disposizione.

Un altro aspetto importante, immediatamente esecutivo, prevede l'**abilità tecnica al maneggio delle armi**: fino al 1° luglio, infatti, chiunque avesse svolto il servizio militare poteva presentare, all'atto della domanda di Porto d'armi, una copia del congedo, solo a chi non avesse prestato il servizio veniva invece richiesto il certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato dai Tsn, dopo opportuno corso ed esame. Con la nuova normativa, il congedo militare potrà sostituire il certificato del Tsn solo se il servizio è stato prestato entro i dieci anni precedenti alla presentazione della domanda.

Sempre dal 1° luglio, entra in vigore il divieto assoluto di porto per gli **storditori elettrici**, il divieto di porto senza giustificato motivo degli strumenti riproducenti armi e dei puntatori *laser* appartenenti alla classe 3b.

LE MINE INNEScate

Per come è stato consegnato, il decreto pone alcuni problemi che, lungi dall'essere risolti dalla circolare interpretativa, potrebbero causare notevoli grattacapi ad appassionati e operatori del settore. Uno dei casi più eclatanti tra gli aspetti entrati diret-

tamente in vigore il primo luglio, è quello del **limite di detenzione delle cartucce** fissato in 200 colpi (anziché 1.500) per "fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte". Il problema è appunto che né il decreto, né la circolare esplicativa, chiariscono in modo univoco quando una cartuccia sia da considerarsi "per arma corta" oppure per arma lunga. Ora, se il problema è di relativamente facile soluzione per calibri come .308 Winchester, .30-06 e compagnia bella (ma già non mancano le prime segnalazioni di spiritosoni in divisa che vogliono imporre il limite dei 200 colpi anche per quei calibri, asserendo che in effetti esistono anche armi corte così camerate, come la Thompson center Contender), si presentano problemi non da poco per calibri più "border line" come, solo per fare un esempio, il .44-40 utilizzato nel Cowboy action shooting, che fin dall'origine fu utilizzato tanto in armi lunghe quanto in armi corte.

Quale il criterio di giudizio, quindi? Sta di fatto che ci sarà, a occhio e croce, da litigare, sia nei commissariati, sia nelle stazioni carabinieri, e che ogni interpretazione pratica fornita sul punto sarà una graziosa concessione ai sudditi, per di più con valenza (al solito) locale.

L'altro aspetto critico, come sottolineato dal giudice Edoardo Mori nelle pagine immediatamente successive, è quello dei **caricatori**: non è vero, come si sente e si legge affermare dalla generalità degli appassionati e degli operatori del settore, che "tutti" i caricatori sono liberi, perché non considerati più parti di arma. Per un articolo di legge modificato in tal senso (il 19 della legge 110/75), infatti, ce ne sono altri due che sono rimasti invariati, precisamente l'1 e il 2 della legge 895 del 1967,



↑ Finalmente c'è un termine esplicito entro il quale presentare la denuncia di acquisto dell'arma all'autorità di ps o alla stazione dei carabinieri: sono 72 ore.

che puniscono sia la vendita, sia la detenzione di armi da guerra, ma soprattutto di "parti di esse atte all'impiego", tra le quali figurano senza alcun dubbio i caricatori di capacità originale. Nel caso della detenzione, si rischiano fino a otto anni di carcere e fino a 20 mila euro di multa (che possono essere peggio del carcere), mentre per chi vende, la pena è di fino a 12 anni di carcere e fino a 50 mila euro di multa (che possono significare chiuder baracca). Quindi, se i caricatori sono compatibili con quelli di armi militari (M16, Ak 47 eccetera), bisogna che la capacità sia strettamente quella autorizzata dal catalogo nazionale, senza eccezioni.

Tra gli elementi che ancora attendono l'emanazione di regolamenti attuativi e norme di coordinamento (quindi non immediatamente esecutivi), capaci però

di destare preoccupazione, c'è *in primis* la definizione di nuovi **requisiti psicofisici** per la visita medica per il rilascio del Porto d'armi, alla quale dovranno sottoporsi anche i semplici detentori di armi ogni sei anni. È infatti possibile che, nella nuova stesura, si prevedano accertamenti clinici e soprattutto psicologici che, ben lungi dall'aver riflessi positivi sulla sicurezza sociale, comporteranno per contro sicure ricadute in termini di tempo perso e ticket sanitari in capo ai richiedenti.

Se, poi, il decreto dovesse assecondare l'idea emersa negli ultimi anni da parte del Ministero di sottoporre ogni singolo richiedente a una visita psicologica presso le Asl, si potrebbe addirittura arrivare alla paralisi del sistema, dato lo scarso numero di professionisti abilitati. Ben più produttivo per la collettività sarebbe (e lo diciamo da tempo) un maggior coinvolgimento del medico di famiglia.

Seconda spada di Damocle regolamentare è quella della **custodia delle armi**, le cui modalità dovranno essere fissate con uno o più decreti: il timore è che anche al piccolo collezionista con, poniamo, una decina di fucili siano richieste procedure di sicurezza degne di un novello Fort Knox.

Insidia in agguato anche per la necessità di autorizzazione da parte dell'autorità di ps per l'apertura e la gestione dei **campi di tiro privati**: oggi nella maggior parte dei casi si ha come interlocutore un sindaco che conosce bene i luoghi in cui si vuole praticare il tiro, spesso conosce bene anche i proprietari ed è in grado di concedere l'autorizzazione a svolgere l'attività con gli adempimenti strettamente necessari; se si avrà a che fare con la questura del capoluogo, è facile prevedere che vengano richiesti tanti e tali interventi "a prescindere" da richiedere investimenti semplicemente non affrontabili dai privati.



← Tra le insidie che ancora si annidano nel decreto, in attesa dei decreti "tecnici" di attuazione, c'è la ridefinizione dei requisiti psicofisici per le autorizzazioni in materia di armi, e le modalità del loro accertamento.